

AIDA – Le Pratiche Commerciali Sleali nelle Filiere Agroalimentari
Reggio Calabria – 26-27 novembre 2021

Alessandro Artom e Alice Artom
La risoluzione alternativa delle controversie nelle pcs

ABSTRACT

La relazione inizia con un esame comparativo tra il contenuto dell'art. 7 della Direttiva n. 633/2019/UE, alla luce del preambolo n. 41 e l'art. 9, comma 7 dello schema di Dlgs. di attuazione della Direttiva in materia di pratiche commerciali sleali.

Sul punto, l'art. 7 della Direttiva, in conformità al preambolo n. 41, attribuisce agli Stati Membri la possibilità, nella legislazione di recepimento, di promuovere, in caso di vertenze, il ricorso volontario a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, efficaci e indipendenti, quali la mediazione, fatto salvo il diritto di presentare denunce e il potere di agire d'ufficio dell'Autorità di Contrasto nazionale.

Nella legge delega, legge 53/2021 art. 7 comma 1, il legislatore delegante evidenzia la necessità di prevedere, oltre alla mediazione, altri "meccanismi" di risoluzione alternativa delle controversie ed introducendo così anche altre procedure di risoluzione alternative del contenzioso (arbitrato ecc.), non contemplate dalla Direttiva stessa.

Il legislatore delegato, al comma 7 dell'art. 9, fa salvo il diritto di presentare denunce, così come l'azione d'ufficio da parte dell'Autorità di Contrasto preposta, cioè l'ICQRF, ma dispone altresì che, contrattualmente, le parti possano (prevedere) di ricorrere a procedure di mediazione ai sensi del Dlgs. 28/2010 (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, in attuazione della Direttiva 2008/52/CE), oppure a procedure di risoluzione alternativa delle controversie (l'arbitrato rituale, irrituale e forse l'arbitraggio, nei casi di contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica o nei contratti di fornitura con prestazioni periodiche o continuative).

Ci possiamo domandare, quindi, se, in assenza della specifica previsione contrattuale relativa alla mediazione o alle altre procedure di risoluzione alternative delle controversie, le parti contraenti, in caso di contenzioso, possano, comunque, ricorrervi. Riteniamo che, essendo una facoltà delle parti adire alla mediazione o a procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, le parti siano legittimate ex post a promuovere la mediazione oppure a ricorrere ad altri meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, anche in assenza di specifiche previsioni contrattuali, inserite nei contratti di cessione della filiera agroalimentare.